



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI CONSOLIDATO FISCALE

Decreto legislativo n. 147/2015

**I Lunedì dell'Ordine
15 febbraio 2015**

Dott.ssa Chiara Bedei

Studio Associato di Consulenza Tributaria mail: chiara.bedei@constrib.com



QUADRO NORMATIVO

Normativa di riferimento: ARTICOLO 4 D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – comma 1, lettere a) e c)
ENTRATA IN VIGORE: 2016

ARTICOLO 6 D.Lgs. 14/09/2015, n. 147
ENTRATA IN VIGORE: 2015

Provvedimenti attuativi: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6/11/2015



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



LE NORME IN SINTESI – art. 4 D.Lgs. n. 147/2015

Comma 1, lettera a): «Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice Civile».

Dividendi incassati da controllate estere nel conteggio del ROL (2016)

Comma 1, lettera c): il comma 8 (dell'art. 96) è abrogato.

Abrogata la possibilità di trasferire al consolidato interessi passivi indeducibili in presenza di società estere virtualmente consolidabili che apportano eccedenza di ROL (2016)



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Art. 4 D.Lgs. n. 147/2015 - Modifiche Art.96 TUIR

Prima

1. Omissis.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di ineducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, **dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari**, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

Dopo

1. Comma invariato.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'[articolo 2425](#) del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. **Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'[articolo 2359](#), comma 1, n. 1), del codice civile.**
3. Comma invariato.
4. Comma invariato.
5. Comma invariato.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di ineducibilità assoluta previste dall'[articolo 90, comma 2](#), e dai [commi 7 e 10 dell'articolo 110](#) del presente testo unico e dall'[articolo 1, comma 465](#), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Art. 4 D.Lgs. n. 147/2015 - Modifiche Art.96 TUIR

Prima

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.

Dopo

7. Comma invariato

8. Il comma è abrogato.



LE NORME IN SINTESI – art. 6 D.Lgs. n. 147/2015

Comma 1: modifiche all'art. **117 TUIR** (modificato il comma 2; aggiunti i **commi 2-bis e 2-ter**)

1. Eliminazione dell'obbligo di inserire nel patrimonio delle stabili organizzazioni consolidanti le partecipazioni da includere nella tassazione di gruppo
2. Introduzione del c.d. «**consolidato tra sorelle**» residenti controllate da società non residente (senza *branch* o stabile organizzazione in Italia, residente in paesi UE o SEE con effettivo scambio di informazioni); possibilità di adesione al consolidato fiscale, in qualità di **consolidate**, per le **stabili organizzazioni, controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. definite ex art. 120, comma 1-bis.**

Comma 2: modifiche all'art. **120 TUIR** (aggiunto il **comma 1-bis**)

Introduzione, tra le «**controllate**», delle **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato, di società residenti in Stati UE o SEE (con effettivo scambio di informazioni) che rivestono forme giuridiche analoghe a quelle previste dal comma 1, art. 120 TUIR e con i requisiti di cui allo stesso comma.



LE NORME IN SINTESI – art. 6 D.Lgs. n. 147/2015

Comma 3: entrata in vigore

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2015)

Comma 4: previsione di apposito decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6/11/2015 – stabilisce:

- i contenuti e le modalità per la designazione della controllata residente consolidante e
- disciplina l'applicazione delle nuove disposizioni ai consolidati in corso



LE MODIFICHE ALL'ART. 117 TUIR

STABILI ORGANIZZAZIONI CONSOLIDANTI (ART. 117, COMMA 2)

- Viene superato il vincolo secondo cui il soggetto non residente poteva partecipare al consolidato «solo» in qualità di controllante e «solo» mediante una stabile organizzazione.
- Viene **abolito l'obbligo di inserire le partecipazioni delle consolidate nel patrimonio della stabile organizzazione (consolidante)**: tale modifica appare legata alla nuova disciplina delle stabili organizzazioni (art. 7, D.Lgs. n. 147) che chiarisce l'inesistenza del principio della «forza di attrazione della stabile organizzazione» ribadendo il concetto di *functionally separate entity* (la partecipazione della consolidata sarà inserita nel rendiconto patrimoniale della SO solo se i rischi di tale *asset* siano alla stessa attribuibili).

STABILI ORGANIZZAZIONI CONSOLIDATE (ART. 117, COMMA 2-TER /ART. 120, COMMA 1-BIS)

- Viene prevista la possibilità di adesione al consolidato fiscale, in qualità di **consolidate**, per le **stabili organizzazioni, controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. definite ex art. 120, comma 1-bis.**



LE MODIFICHE ALL'ART. 120 TUIR

La nuova formulazione dell'art. **120 TUIR** (definizione del requisito del controllo) prevede (**comma 1-bis**), coordinandosi con le modifiche introdotte all'art. 117 TUIR, che anche le **stabili organizzazioni** di società non residenti - localizzate in paesi UE o SEE con un effettivo scambio di informazioni - possano essere considerate «**controllate**», purché rivestano la forma giuridica analoga a SPA, SAPA e SRL e abbiano i requisiti previsti dal comma 1, art. 120, e cioè (in sintesi):

- partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale da parte della società controllante superiore al 50%;
- partecipazione diretta o indiretta all'utile di bilancio da parte della società controllante superiore al 50%.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



LE MODIFICHE ALL'ART. 117 TUIR

INTRODUZIONE DEL «CONSOLIDATO TRA SORELLE» (ART. 117, COMMA 2-BIS)

Tale nuova previsione si allinea ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12/06/2014 (cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/13) in tema di libertà di stabilimento e di divieto di discriminazione/uguaglianza tra gli Stati membri.

- Un **società non residente (art. 73, comma 1, lettera d), senza stabile organizzazione in Italia**, residente in:

1. Stati appartenenti all'Unione europea, ovvero (**UE**)
2. Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (**SEE**)

con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un **effettivo scambio di informazioni**, con forma giuridica analoga ex art. 73, comma 1, lettere a) e b), può accedere al consolidato fiscale **designando** una delle **sorelle controllate** (residenti o SO ex art. 120, comma 1-bis) ad esercitare **l'opzione in qualità di consolidante**, congiuntamente con ciascuna società (residente o SO) su cui esercita il controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1), con i requisiti ex art. 120.

- La **controllata designata non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata**.
- I **requisiti del controllo** devono sussistere in capo alla **controllante europea**.
- La **società controllata designata assume diritti, obblighi ed oneri** previsti per la società **consolidante dagli artt. da 117 a 127 TUIR**.
- Le **responsabilità** previste dall'art. **127 TUIR** per le controllanti devono essere **assunte in via sussidiaria dal soggetto controllante non residente**, a pena di **inefficacia dell'opzione** (vedasi modello Provv. 6/11/2015).
- In ipotesi di interruzione del consolidato prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali residue della *fiscal unit* sono attribuite esclusivamente alle controllate e fuoriuscite che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, secondo i criteri stabiliti dal contratto di consolidamento.
- Qualora il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto non residente può designare, tra le controllate che hanno esercitato l'opzione per la medesima tassazione di gruppo, un'altra società «sorella», senza che il consolidato fiscale venga ad interrompersi: la nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'art. 127 TUIR sia per i precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la precedente controllata designata, sia per i periodi in cui riveste la qualifica di consolidante.




Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



LE MODIFICHE ALL'ART. 117 TUIR

CONSOLIDATO TRA SORELLE



La controllante europea Alfa può esercitare l'opzione con la società Beta, con la società Gamma e con la società Delta mediante la stabile organizzazione di quest'ultima, se sono rispettati i requisiti relativi alla forma societaria e al rapporto di controllo nei confronti di Alfa. Al fine dell'esercizio dell'opzione, la controllante europea Alfa deve designare una delle tre (società Beta, società Gamma o stabile organizzazione di Delta).



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Art. 6 D.Lgs. n. 147/2015 - Modifiche Art.117 TUIR

Prima

1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 **solo** in qualità di controllanti ed a condizione:

- a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Dopo

1. Comma invariato.

2. I soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera d\)](#), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllanti ed a condizione:

- a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'[articolo 55](#), mediante una stabile organizzazione, come definita dall'[articolo 162](#), **che assume la qualifica di consolidante.**

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell'[articolo 2359](#), comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'[articolo 2359](#), comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Prima

Art. 6 D.Lgs. n. 147/2015 - Modifiche Art.117 TUIR

Dopo

La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata.
Agli effetti del presente comma:

- a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti;
- b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
- c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti;
- d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;
- e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo.

La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Art. 6 D.Lgs. n. 147/2015 - Modifiche Art.117 TUIR

Prima

3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.

Dopo

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell'[articolo 2359](#), comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.

3. Comma invariato



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Art. 6 D.Lgs. n. 147/2015 - Modifiche Art.120 TUIR

Prima

1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:

a) al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;

b) al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile.

2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione.

Dopo

1. Comma invariato.

1-bis. Si considerano altresì controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162, dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.

2. Comma invariato.



IL PROVVEDIMENTO 6/11/2015

TITOLO I: contenuti e modalità per la designazione della controllata

2. Ambito di applicazione:

2.1. Ai fini della designazione di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del TUIR, la controllante non residente, identificata nel territorio dello Stato mediante attribuzione di codice fiscale, presenta il Modello.

2.2. Con la presentazione del Modello, la controllata di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del TUIR è designata ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo di cui al medesimo articolo.

2.3. Con la presentazione del Modello, la controllante non residente assume, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'articolo 127 del TUIR per le società o enti controllanti.

2.4. La designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo.

2.5. La controllante non residente può designare una sola controllata.

2.6. La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata in posizione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile e con i requisiti di cui all'articolo 120 del TUIR.

2.7. Nelle ipotesi di cui alla lettera d) del comma 2-bis dell'articolo 117 del TUIR (interruzione o mancato rinnovo), qualora all'atto dell'opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte.



IL PROVVEDIMENTO 6/11/2015

TITOLO I: contenuti e modalità per la designazione della controllata

3. Reperibilità del Modello

Il Modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

4. Modalità di presentazione del Modello

Il Modello è presentato per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o ricorrendo ai soggetti incaricati.

E' previsto l'**obbligo** da parte della controllante non residente di **dare notizia** della designazione alla controllata designata dell'**avvenuta presentazione del Modello**. Tale Modello, **debitamente sottoscritto** dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dalla controllante non residente, deve essere **conservato da parte della controllata designata**.

5. Termini di presentazione del Modello

Il Modello è presentato dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la controllata designata esercita l'opzione per il consolidato di cui all'articolo 117 del TUIR, fino all'esercizio dell'opzione stessa, da eseguirsi nei termini previsti: il Modello di designazione deve precedere l'esercizio dell'opzione per la *fiscal unit* da parte della società designata la quale, senza una previa designazione, non è legittimata all'adesione alla tassazione di gruppo in qualità di consolidante.

Nelle ipotesi di cui alla lettera e) del comma 2-bis dell'art. 117 TUIR (cessazione del requisito del controllo-art. 117, comma 2-bis, lett.e) entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato la perdita del requisito del controllo nei confronti della controllata designata, la controllante non residente designa un'altra controllata appartenente al medesimo consolidato mediante la presentazione del Modello. La designazione ha effetto dal verificarsi dell'evento di cui al periodo precedente (perdita requisito del controllo).

6. Modalità e termini di opzione e di designazione per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 14/09/2015, n. 147

Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 14/09/2015, n. 147, nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del TUIR, qualora la dichiarazione del periodo d'imposta precedente debba essere presentata con scadenze entro il 31 marzo 2016, l'opzione è esercitata utilizzando l'apposito modello, con il relativo software, disponibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it

In questi casi, pertanto, **sia la designazione che l'opzione** (entrambi i modelli) **devono essere presentati entro il 31 marzo 2016**.



IL PROVVEDIMENTO 6/11/2015

TITOLO II: applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/09/2015 n. 147

7. Modifiche al soggetto consolidante:

7.1. Nel caso in cui la consolidante del consolidato in vigenza di opzione sia designata, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi del comma 2-*bis*, in relazione al consolidato preesistente non si producono gli effetti di cui all'articolo 124 del TUIR.

Viene disposto che qualora la consolidante di una fiscal unit preesistente sia designata ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo ex comma 2-*bis*, per il consolidato preesistente non si producono gli effetti di cui all'art. 124 TUIR: in tale ipotesi, dunque, il consolidato prosegue senza soluzione di continuità. Tale disposizione è riferita al solo periodo transitorio, pertanto, a regime in questi casi il consolidato si interromperà.

7.2. Se in **corso di opzione** per la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 dell'articolo 117 del TUIR, la **consolidante opta**, ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo articolo, per la tassazione di gruppo in **qualità di consolidata**, congiuntamente con altra società designata residente o non residente di cui al comma 2-*ter*, si verifica **l'interruzione della tassazione** di gruppo del consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante, con gli effetti previsti dall'articolo 124 del TUIR. Le previsioni del presente punto si applicano anche ai periodi d'imposta successivi a quello di entrata in vigore delle nuove disposizioni.



IL PROVVEDIMENTO 6/11/2015

TITOLO II: applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/09/2015 n. 147

7. Modifiche al soggetto consolidante:

7.3. Nei casi di cui al punto 7.2, se tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate per le quali sussistano tutti i requisiti di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del TUIR optano anch'esse nel medesimo esercizio con la società designata per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in relazione al consolidato preesistente non si producono gli effetti di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3, del TUIR. Alle perdite fiscali di cui al comma 4 del citato articolo 124, si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, del TUIR.

Nel caso in cui, insieme alla consolidante, esercitino l'opzione con la società designata anche tutte le altre società aderenti alla preesistente tassazione di gruppo in qualità di controllate per le quali sussistano tutti i requisiti di cui al comma 2-bis, art. 117 TUIR, è previsto che, in relazione al consolidato preesistente, non si producono gli effetti di cui all'art. 124, commi 1, 2 e 3 TUIR, mentre alle perdite fiscali di cui al comma 4 dell'art. 124 si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 118, comma 2, TUIR. Pertanto, qualora la società designata porti con sé tutte le società già appartenenti al consolidato, compresa la ex consolidante, che assume nella nuova *fiscal unit* la qualità di consolidata, la tassazione di gruppo prosegue, ma le perdite rispetto al nuovo consolidato si qualificano come pregresse.

7.4. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero delle Finanze del 9 giugno 2004, la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo entro il termine indicato al punto 6.1 comporta il trasferimento alla controllata designata degli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle società, anche a titolo d'acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate alla designata consolidante se l'importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



DESIGNAZIONE DELLA CONTROLLATA PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA TASSAZIONE DI GRUPPO ARTICOLO 117, COMMA 2-BIS, DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI APPROVATO CON DPR 22 DICEMBRE 1986, N. 917 (TUIR)

SOCIETÀ O ENTE DESIGNANTE	Codice fiscale <input type="text"/>		
	Denominazione <input type="text"/>		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO	Codice fiscale della persona che sottoscrive <input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>	Codice fiscale dell'eventuale società rappresentante del designante <input type="text"/>
	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita giorno mese anno <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
	SOCIETÀ DESIGNATA		
	Codice fiscale <input type="text"/>		
	Denominazione <input type="text"/>		
FIRMA	Il sottoscritto dichiara di assumersi, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'art. 127 del TUIR <input type="text"/>		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>		
	Riservato all'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>